|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **CASSAZIONE CIVILE**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NOVITÀ**  **TRIBUTI**  15 GENNAIO 2020 ORE 19:14  Orientamento: **nuovo**  **Il verbale della Guardia di finanza non prova la frode carosello**  Spetta all’ufficio dimostrare la malafede del contribuente sulla detrazione delle fatture false   |  |  | | --- | --- | |  | **DI DEBORA ALBERICI** | | | [**Consulta massima e sentenza relative all'articolo**](http://www.cassazione.net/Abbonamenti/index.php?pag_id=40&view=1&mid=160574)      Il solo verbale della Guardia di finanza non prova di certo la frode carosello. Spetta infatti al fisco dimostrare come e perché il contribuente avrebbe detratto le fatture false in malafede.  Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 716 del 15 gennaio 2020, ha respinto sul punto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.  In particolare l’ufficio aveva contestato alla società di informatica di aver usato fatture soggettivamente inesistenti con la consapevolezza che l’impresa emittente fosse una cartiera.  In sostanza le Entrate avevano fatto proprio un pvc redatto dalle Fiamme gialle. Senza né aggiungere né togliere nulla.  La procedura è stata bocciata prima dalla Ctp e poi dalla Ctr di Napoli. Ora il verdetto è stato confermato in sede di legittimità.  Alle obiezioni della difesa erariale gli Ermellini hanno risposto che l'Agenzia ha prospettato per un verso il valore fidefaciente del pvc senza tuttavia indicare in maniera specifica gli elementi fattuali che i verbalizzanti avrebbero individuato per dimostrare il coefficiente psicologico con speciﬁco riferimento alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in tal modo rendendo la censura inammissibile per carenza di speciﬁcità, nemmeno potendosi comprendere se i fatti stessi ai quali ha fatto riferimento la ricorrente erano stati direttamente accertati dagli organi ispettivi e fossero, conseguentemente, idonei a fare piena prova, ﬁno a querela di falso.  Un secondo motivo di ricorso presentato dal fisco è stato invece accolto dal Collegio di legittimità che ha ammonito i giudici di merito nel senso che avrebbero dovuto accertare non solo se la fatture erano soggettivamente inesistenti ma anche oggettivamente.  Nelle motivazioni si legge che la Ctr, nel rigettare l’appello proposito dall’ufﬁcio, ha esclusivamente focalizzato la propria attenzione sull’esistenza o meno di operazioni soggettivamente inesistenti. Tuttavia, il giudice ha totalmente tralasciato di esaminare le censure che l’Agenzia aveva prospettato anche rispetto alle operazioni oggettivamente inesistenti e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della società contribuente, in tal modo omettendo di giustificare le ragioni che avevano condotto rispetto a tali contestazioni alla conferma della decisione impugnata.  Debora Alberici | | |